

Fabbisogni standard degli enti locali: osservazioni del Parlamento sul 3° decreto sul Federalismo.

11 Novembre 2010

La Commissione bicamerale per l'attuazione del Federalismo fiscale ha reso un parere favorevole con osservazioni e condizioni sullo Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province" ([Atto n. 240](#) - Relatori On. Antonio Leone del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Marco Stradiotto del Gruppo parlamentare PD), emanato in attuazione della legge 42/2009 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale").

In particolare, la Commissione ha posto, tra le altre, le seguenti **condizioni**:

- prevedere che il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica - e previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata - **definisca** "le **norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica** volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché **un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali** di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione";
- **istituire**, ai sensi dell'articolo 5 della legge 42/2009, **la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**, cui riservare il compito di effettuare il monitoraggio degli obiettivi di servizio;
- individuare il **2012 quale anno di avvio della fase transitoria** comportante il superamento del criterio della spesa storica;
- sopprimere l'art. 6 sulla "gradualità" e strutturare la **fase transitoria secondo tale modalità e tempistica**:
 - a*) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
 - b*) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
 - c*) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo";
- definire, con maggiore dettaglio, le previsioni recate dall'articolo 3 in tema "di metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard", introducendo, tra l'altro, il riferimento all'esigenza di tenere conto in tale ambito "**delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni** ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata", nonché precisando che "**il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi**, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 42/2009";
- introdurre la previsione per cui la Sose S.p.a. può **avvalersi della collaborazione dell'Istat** per l'assolvimento dei compiti ad essa affidati ai sensi dell'art. 4, lett. a, b, c del provvedimento;
- inserire la disposizione secondo la quale **i dati raccolti ed elaborati** per la determinazione dei

fabbisogni standard **confluiscono nella banca dati** delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 196/2009, nonché in quella di cui all'art. 5 della legge 42/2009;

– prevedere che la nota metodologica relativa alla procedura di determinazione dei fabbisogni e il fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, **previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero dell'economia e delle finanze**;

– introdurre, con riferimento al procedimento di adozione del predetto Schema di DPCM la seguente procedura: “sullo Schema è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo Schema **è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere** da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo Schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. **Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere** da parte del Governo, **il decreto può essere comunque adottato**, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, **se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione** con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri””;
– integrare il provvedimento con la previsione che “fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, **la differenza positiva**, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell'ente locale, **è acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo**””;

– specificare che il presente decreto legislativo **non si applica** agli enti locali appartenenti ai territori delle **Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano**.

Lo Schema, su cui è stata sancita l'Intesa in Conferenza Unificata (si veda, al riguardo, la notizia su “Attività Conferenze Stato-Regioni e Unificata””, dell'8 settembre 2010, n.20), tornerà ora al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

Per i precedenti si veda la notizia del 5 ottobre 2010.

Si allega il testo del parere reso dalla Commissione bicamerale per l'attuazione del Federalismo fiscale.

[3133-Testo del parere reso dalla Commissione bicamerale.pdf](#)[Apri](#)